



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.06.2013 e in data 08.10.2013 relativi alla società SIRTI S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda SIRTI S.p.A.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 03.06.2013 al 30.09.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.06.2013, in favore di un numero massimo di 173 unità lavorative che ruotano nell'ambito di ciascuna unità aziendale su una platea complessiva di 298 lavoratori, dipendenti della società SIRTI S.p.A., come di seguito indicato:

- Alessandria: n. 3 unità lavorative su una platea di 3;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Roma: n. 19 unità lavorative su una platea di 31;
- Osimo (AN): n. 4 unità lavorative su una platea di 6;
- Leinì (TO): n. 14 unità lavorative su una platea di 21;
- Genova: n. 4 unità lavorative su una platea di 6;
- Milano: n. 11 unità lavorative su una platea di 31;
- Busto Garolfo (MI): n. 1 unità lavorativa;
- Cassina dei Pecchi (MI): n. 15 unità lavorative su una platea di 15;
- Mareno di Piave (TV) – loc. Venezia: n. 1 unità lavorativa;
- Rovere della Luna (TN): n. 1 unità lavorativa;
- Bologna: n. 9 unità lavorative su una platea di n.13 lavoratori;
- Calenzano (FI): n. 2 unità lavorative su una platea di 2;
- Spoltore (PE): n. 7 unità lavorative su una platea di 11;
- Bari: n. 23 unità lavorative su una platea di 70 lavoratori;
- Bari- Loc. Troia (FG): 9 unità lavorative su una platea di 11 lavoratori;
- Casandrino (NA): n. 2 unità lavorative su una platea di 2 lavoratori;
- Pianopoli (CZ): n. 7 unità lavorative su una platea di 11 lavoratori;
- Palermo: n. 6 unità lavorative su una platea di 7 lavoratori;
- Belpasso (CT): n. 1 unità lavorativa;
- Atena – Battipaglia (SA): n. 9 unità lavorative su una platea di n.11 lavoratori;
- Macomer (NU) : n. 4 unità lavorative su una platea di 6 lavoratori;
- Macomer (NU) - loc. Oristano: n. 3 unità lavorative su una platea di 5 lavoratori;
- Macomer (NU) – loc. Sassari: 1 unità lavorativa su una platea di 2 lavoratori;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Nardò (LE): n. 2 unità lavorative su una platea di 2;
- Sestu (CA): n. 7 unità lavorative su una platea di 14;
- Basiliano (UD): n. 2 unità lavorative su una platea di n. 3 lavoratori;
- San Pietro di Guarano (CS): n. 5 unità lavorative su una platea di 10 lavoratori;
- Fossano (CN): n. 1 unità lavorativa.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.274.200,36 (unmilione duecentosettantaquattromiladuecento/36).

Codice fiscale: 04596040966

Matricola INPS: 4900652620

Pagamento diretto: NO

**ART. 2**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.10.2013, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori sospesi a zero



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

ore senza rotazione e n. 1 unità lavorativa che ruota su una platea di 2 lavoratori, dipendenti della società SIRTI S.p.A., come di seguito indicato:

- Alessandria: n. 1 lavoratore;
- Roma: n. 3 lavoratori;
- Osimo (AN): n. 3 lavoratori;
- Genova: n. 1 lavoratore;
- Milano: n. 1 lavoratore;
- Cassina dei Pecchi (MI): n. 5 lavoratori;
- Bologna: n. 1 lavoratore;
- Calenzano (FI): n. 1 lavoratore;
- Spoltore (PE): n. 1 lavoratore;
- Atena – Battipaglia (SA): n. 5 lavoratori;
- Macomer (NU) : n. 1 lavoratore e n. 1 unità lavorativa che ruota su una platea di 2 lavoratori;
- Basiliano (UD): n. 1 lavoratore;
- Fossano (CN): n. 1 lavoratore;
- Mareno di Piave (TV) – loc. Venezia: n. 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 152.173,08 (centocinquantaduemilacentosettantatre/08).

**ART. 3**

L'onere complessivo pari ad euro 1.426.373,44 (unmilionequattrocentoventiseimilatrecentosettantatre/44) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 07/10/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan